



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Servizio Sport e Spettacolo

DETERMINAZIONE N. 906 DEL 4 maggio 2006

- Oggetto:** L.R. 22.01.1990, n. 1 – Art. 56. Allegato B alla deliberazione 5/15 dell'8 febbraio 2006 – Chiarimenti.
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le LL.RR. 7.1.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali n. 742/P del 26.7.2005, di nomina del Direttore del Servizio Sport e Spettacolo;
- VISTA la L.R. 22.01.1990, n. 1, art. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dell'08.02.2006, che approva i criteri e le modalità di concessione dei contributi a favore degli organismi di pubblico spettacolo;
- DATO ATTO che la medesima deliberazione dispone un sistema di premialità individuando gli elementi di valutazione e i relativi punti da assegnare suddivisi nei tre comparti di riferimento: teatro, musica e danza;
- DATO ATTO che numerosi operatori interessati hanno formalmente richiesto informazioni sui suddetti elementi di valutazione;
- RITENUTO di dover fornire i richiesti chiarimenti con un unico provvedimento amministrativo, ai fini di assicurare trasparenza e comunicazione alla generalità degli interessati, consentendo ai medesimi di accedere ad ogni eventuale rimedio amministrativo:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Servizio Sport e Spettacolo

DETERMINAZIONE N.
DEL

DETERMINA

- ART.1 Considerato il fatto che alcune manifestazioni possono produrre punteggio in riferimento a diversi elementi di valutazione (quali innovatività o distribuzione sul territorio), il beneficiario ha facoltà di attribuire tutti i relativi punti.
- ART.2 La colonna **Elementi di valutazione**, presente nelle tre tabelle costituenti l'Allegato B della deliberazione 5/15, costituisce la prima condizione per l'attribuzione dei singoli punti, pertanto i **Parametri del triennio 2003 - 2005** devono essere calcolati con riferimento all'ambito in cui sono inseriti. A titolo esemplificativo, s'interpreta l'elemento **Circuitazione regionale degli spettacoli**, che genera punti solo per attività distribuite fuori dalla propria sede.
- ART.3 In accordo con quanto desumibile da numerosa letteratura scientifica e giuridica in materia non è possibile una definizione univoca del termine produzione, valida ai fini generali. Considerato però che detto termine è contenuto in diversi elementi di valutazione, si precisa, esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei punti di premialità, che gli organismi beneficiari possono attribuirsi i punti relativi solo per quelle attività che soddisfano i singoli requisiti posti dall'Allegato B alla deliberazione (presenza di giovani, specificità della Sardegna, situate nel contesto della creatività contemporanea) e a condizione che il beneficiario possa documentare di aver realizzato un processo creativo capace di trasformare un'idea progettuale in un nuovo evento compiuto.
- In sintesi, e per maggior chiarezza, si espongono gli elementi essenziali che, ai fini del riconoscimento della premialità, contraddistinguono le attività di produzione. Nelle stesse dovranno essere riconoscibili le seguenti fasi: la ideazione-progettazione dell'evento artistico prefissato, nelle sue diverse componenti artistiche e tecniche nonché la previsione dei relativi costi; la realizzazione-allestimento del progetto in tutte le fasi di concreta attuazione, dal perfezionamento degli impegni contrattuali per quanto riguarda i quadri artistici, tecnici, organizzativi e amministrativi, ai rapporti con i diversi fornitori, l'eventuale realizzazione di scene, costumi, colonne sonore e acquisizione di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Servizio Sport e Spettacolo

DETERMINAZIONE N.
DEL

ogni altro fabbisogno e lo svolgimento delle prove di affiatamento e generali; infine, la prima presentazione al pubblico del prodotto finito.

Per maggior chiarezza e trasparenza gli organismi finanziati dovranno presentare a consuntivo una scheda tecnica di ciascuna produzione che evidenzi le varie fasi sopradescritte.

ART.4 In merito agli altri elementi di valutazione, elencati nella tabella allegata quale parte integrante della presente determinazione, si forniscono i chiarimenti a fianco di ognuno riportati.

ART.5 Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet della Regione e si concede agli interessati il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione per modificare eventuali interpretazioni discordanti contenute nelle schede consegnate entro il 31 marzo 2006.

ART.6 La presente determinazione verrà notificata all'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art.21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio

Franco Sardi